

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 23119 /103/11/2022 del

Pos. n. 2

All'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Comando Corpo Forestale
Servizio 1- Gestione giuridica
(Rif. Nota 2.11.2022, n. 110.363)

Oggetto: *Riclassificazione personale dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato transitato nel Corpo Forestale Regionale ai sensi dell'art.10, comma 9, legge regionale n. 9/2006.*

1. Con la nota in epigrafe citata, codesto Dipartimento sottopone all'esame di questo Ufficio, con specifico riguardo alla riclassificazione del personale dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato transitato nel Corpo Forestale regionale ai sensi dell'art. 10, comma 9, della l.r. n.9/2006 previa istanza ex art. 4, comma 7, della l. n. 36/2004, la questione sui possibili effetti vincolanti e generali che il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze 23863/2022, 23865/2022 e 23870/2022 possa produrre sulla fattispecie considerata.

Sul punto, la Suprema Corte con le pronunce testé richiamate, in accoglimento delle ragioni sostenute da tre dipendenti appartenenti al C.F.S. e in riforma della sentenza

emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, ha rinviato al Giudice di secondo grado il compito di procedere ad un nuovo esame attenendosi a due principi di diritto: la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva richiesto il trasferimento; l'inquadramento dei dipendenti attraverso l'applicazione della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2006, valevole per gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente.

In punto di fatto, occorre rilevare che il personale del Corpo Forestale dello Stato che aveva presentato istanza di transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione, in applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 9, l.r. 9/2006, veniva inquadrato dall'Amministrazione regionale competente nei nuovi ruoli del CFRS con decorrenza 4.07.2007 in virtù delle disposizioni normative introdotte con l.r. n. 4/2007 - con la quale venivano istituiti i nuovi ruoli nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana - nonché in applicazione del Decreto Presidenziale del 20.04.2007 di approvazione della tabella di equiparazione tra le qualifiche del C.F.S. e le qualifiche rivestite dal personale C.F.R.S. che espletava funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Da ciò discendeva che - mentre il personale regionale veniva riclassificato ai sensi e per gli effetti della l.r. n.10/2000 e dei DD.PP. n. 9 e 10 del 2001 in quattro categorie ciascuna di esse distinta in varie posizioni economiche - il personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato veniva inquadrato solo nel 2007 con il successivo Decreto presidenziale 20.04.2007; in estrema sintesi, si è ritenuto di dovere applicare al personale da ultimo citato - in materia di riclassificazione - la normativa vigente al momento dell'effettivo transito dai ruoli del C.F.S. a quelli della Regione, ossia quella contenuta nella l.r. n. 4/2007, non già quella preesistente applicata al personale incardinato nell'Amministrazione regionale e vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2006. Per effetto di tale procedura di riclassificazione, sono sorti innumerevoli contenziosi dagli esiti contraddittori; da ultimo, con riferimento

ad uno dei vari giudizi intrapresi, si è pronunciata la Suprema Corte affermando i principi di diritto come sopra richiamati.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Ciò posto, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

3. In considerazione di quanto sopra rilevato, al fine di potere formulare l'avviso dello scrivente sul quesito posto, occorre preliminarmente delineare la natura e gli effetti da attribuire al *dictum* della Corte di Cassazione ove decida di cassare la sentenza rinviando la causa ad altro giudice.

In particolare, nell'ipotesi di cassazione con rinvio, le norme di riferimento (art. 384, comma 2, c.p.c.; art. 143 disp.att.c.p.c., artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p.; art. 173, comma 2, disp.att.c.p.p.) fissano la natura diretta del vincolo per il giudice di rinvio, il quale deve uniformarsi al principio di diritto che la Corte ha enunciato nella soluzione delle questioni di diritto.

In linea generale si ritiene, all'interno del sistema processuale civile, che il principio di diritto espresso dalla Corte, ferma l'efficacia vincolante che esso produce sul giudizio di rinvio in caso di annullamento, abbia la funzione di contribuire all'attività nomofilattica della Corte di Cassazione.

Tra le principali funzioni che le sono attribuite, infatti, vi è quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. La funzione nomofilattica e unificatrice del diritto è finalizzata a garantire la certezza nell'interpretazione della

legge. Per questo motivo la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, ovvero, non si occupa di entrare nel merito dei fatti della controversia, ma conosce di quei fatti che risultano dagli atti di causa, solo al fine di esaminare il principio di diritto necessario a dirimere la controversia.

All'esito del riesame, la Corte pronuncia il principio di diritto a cui il giudice del rinvio dovrà attenersi che sarà dotato di natura vincolante solamente per il giudice la cui sentenza è stata impugnata in Cassazione. Tuttavia, anche per gli altri giudici incaricati di dirimere analoghe controversie, il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione assume un carattere autorevole e particolarmente influente, sebbene non vincolante.

Alla luce delle superiori osservazioni, con riferimento al quesito sottoposto all'attenzione di questo Ufficio in ordine agli effetti vincolanti e generali che può assumere un pronunciamento della Corte di cassazione sui vari giudizi pendenti, si può concludere che, ferma restando la portata vincolante dei principi di diritto elaborati dalla medesima Corte di Cassazione con le ordinanze 23863/2022, 23865/2022 e 23870/2022 rispetto alla specifica controversia - e quindi limitatamente a: 1) la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva richiesto il trasferimento; 2) l'inquadramento dei dipendenti attraverso l'applicazione della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2006, valevole per gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente - a cui il giudice di rinvio dovrà attenersi nell'elaborazione della sentenza, con riferimento agli altri giudizi pendenti, i principi di diritto più volte richiamati assumeranno senz'altro una portata autorevole e particolarmente influente, nella direzione di spingere verso la stabilità e la prevedibilità del sistema attraverso la salvaguardia dei convergenti valori dell'uguaglianza e della certezza del diritto, pur lasciando inalterato il potere giurisdizionale, vincolato solo al rispetto della legge.

Alla luce delle superiori precisazioni, si rimettono a codesta Amministrazione, nell'esercizio delle proprie prerogative, le determinazioni che vorrà assumere in via

amministrativa con riferimento alla fattispecie in esame nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze registratesi nell'arco temporale di riferimento.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Isabella Conte

Avv. Giuseppa Mistretta

IL DIRIGENTE

Guida

Firmato

L'AVVOCATO GENERALE

BOLOGNA

Firmato